

Accordo Interconfederale

17 dicembre 2018

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di FSBA con delibera in data 17 maggio 2018, attuativa dell'A.I. del 7 febbraio 2018, dispone il trasferimento agli Enti Bilaterali Regionali delle quote versate a FSBA dalle imprese, non artigiane con meno di 6 dipendenti, con l'impegno a definire prestazioni di ammortizzatore sociale a queste destinate,

le Parti

- Valutata che la quantità di imprese e lavoratori appartenenti a tale aggregazione, porta una disponibilità finanziaria stimata in circa 160.000€ annui;
- Considerato che per tali imprese l'attuale contesto normativo non ammette, a fronte di una sospensione delle prestazioni lavorative, la copertura previdenziale dei periodi con la contribuzione correlata come per le prestazioni erogate da FSBA;
- Riscontrato l'impegno e la volontà di erogare un intervento, qualitativamente e quantitativamente, in linea con quelli erogati attraverso FSBA;

ciò premesso,

definiscono

- 1) Una prestazione da destinarsi alle imprese non artigiane fino a 5 dipendenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del Dlgs 148/15, la cui quota nell'ammontare previsto (0,45+0,15) in aggiunta alla quota contrattualmente prevista già versata ad EBNA, viene trasferita ad EBER da FSBA;
- 2) le modalità di accesso a questo tipo di intervento sono correlate alla regolarità nella corresponsione delle quote, ivi comprese quelle relative al Fondo Welfare Contrattuale quando dovute per il contratto applicato;
- 3) considerato che queste imprese, con piccole variazioni sul numero dei dipendenti, si potrebbero trovare nella condizione di far scattare e/o bloccare l'obbligo di versamento al FIS, per accedere alla prestazione prevista l'impresa deve vantare almeno 6 mesi di versamenti corrisposti negli ultimi 12 e quanti coinvolti nella sospensione essere in forza da almeno 3 mesi;
- 4) la prestazione è disponibile per le imprese che nel periodo per cui chiedono l'intervento siano versanti al sistema bilaterale e per le causali previste all'art.5 del Regolamento di FSBA;
- 5) le imprese che intendono fruire delle possibilità offerte da questo specifico intervento devono accedere al portale ABACO procedendo secondo le modalità previste per i normali accordi di sospensione e sottoscrivere accordi di durata non superiore ai 30 giorni;

- 6) si possono porre in sospensione tutti i dipendenti che rispondono a quanto previsto al punto 3);
- 7) la sospensione, non avendo copertura previdenziale deve prevedere almeno una giornata a settimana di rientro al lavoro, per raggiungere questo si può ricorrere a permessi e ferie;
- 8) ogni impresa ha a disposizione un massimale di 30 giornate lavorative per anno;
- 9) sono sottoscrivibili più accordi purchè nel limite massimo di utilizzo complessivo di quanto posto al punto 8)
- 10) la misura economica dell'intervento è pari a quanto previsto da FSBA della retribuzione mancante per la sospensione subita con gli stessi massimali;
- 11) tale prestazione decorre dal 1 gennaio 2019.

BOLOGNA. 17 dicembre 2018

CNA

Confartigianato

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL